**AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**

**PROCEDURA PER LE INFORMAZIONI AL COLLEGIO SINDACALE**

**AI SENSI DELL’ART.150, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 58/1998**

**Approvata dal Liquidatore Unico in data 4 novembre 2024**

**Indice**

[1. PREMESSA 3](#_Toc180760930)

[1.1 Riferimenti normativi 3](#_Toc180760931)

[1.2 Obiettivi perseguiti 4](#_Toc180760932)

[2. TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI 4](#_Toc180760933)

[2.1 Natura delle informazioni 4](#_Toc180760934)

[2.2 Attività svolta 5](#_Toc180760935)

[2.3 Operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale 5](#_Toc180760936)

[2.4 Operazioni in potenziale conflitto di interessi 5](#_Toc180760937)

[2.5 Operazioni atipiche o inusuali 5](#_Toc180760938)

[ALLEGATO 1 7](#_Toc180760939)

# **1. PREMESSA**

### **1.1 Riferimenti normativi**

I flussi informativi tra il Liquidatore Unico di Autostrade Meridionali S.p.A. in liquidazione (nel seguito anche “Società”) e il Collegio Sindacale della stessa sono disciplinati da un articolato complesso di disposizioni per lo più riferite ai rapporti con l’organo di amministrazione.

Si riportano le principali disposizioni a riguardo, le quali trovano applicazione, *mutatis mutandis*, in quanto compatibili, anche con riguardo ai rapporti tra il Collegio Sindacale e il Liquidatore Unico della Società, tenuto conto della deliberazione dell’Assemblea dei Soci dell’8 aprile 2024 di scioglimento volontario della Società ex art. 2484, comma 1, n. 6, del Codice civile, e conseguente nomina del Liquidatore Unico:

* art.149 comma 2 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (“TUF”)[[1]](#footnote-1), riguardante la partecipazione dei membri del Collegio Sindacale alle riunioni dell’organo di amministrazione
* art. 150, comma 1, del TUF[[2]](#footnote-2), relativo agli obblighi di informazione, almeno trimestrale, dell’organo di amministrazione nei confronti del Collegio Sindacale in merito all’attività svolta e alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale;
* art. 151, commi 1 e 2, del TUF[[3]](#footnote-3), relativi a taluni poteri riconosciuti al Collegio Sindacale o a suoi singoli membri;
* art. 2381, comma 5, del Codice civile[[4]](#footnote-4);
* art. 23 dello Statuto Sociale, nella parte in cui stabilisce un flusso informativo almeno trimestrale tra l’organo di amministrazione e il Collegio Sindacale[[5]](#footnote-5).

In merito alle operazioni con le parti correlate e in potenziale conflitto di interesse, la Società ha già emanato una specifica procedura in data 15 dicembre 2004 e da ultimo aggiornata, contestualmente all’approvazione della presente procedura, al fine di tenere conto dello status di liquidazione della Società.

Tenuto conto di quanto sopra, la presente procedura disciplina il flusso delle informazioni da rendere al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 150 del TUF nonché della ulteriore normativa sopra indicata, e pertanto definisce, anche alla luce delle comunicazioni della Consob in materia di controlli societari, i soggetti e le operazioni coinvolti nel flusso informativo relativo alle operazioni, diverse da quelle poste in essere con parti correlate, di cui sono destinatari i sindaci di Autostrade Meridionali, nonché le fasi e la tempistica che caratterizzano tale flusso.

In particolare, la procedura definisce:

1) la tipologia, la periodicità e il contenuto dell’informazione;

2) le modalità di raccolta delle informazioni.

La presente versione della Procedura si applica a decorrere dal 4 novembre 2024.

### **1.2 Obiettivi perseguiti**

L’obiettivo che si intende perseguire con la presente procedura è quello di creare le condizioni affinché siano fornite al Collegio Sindacale le informazioni funzionali allo svolgimento dell’attività di vigilanza ad esso demandata dal TUF (art. 149).

# **2. TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI**

## **2.1 Natura delle informazioni**

Sono oggetto dell’informativa prevista con la presente procedura le informazioni:

• sull’attività svolta;

• sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale;

 sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

• sulle operazioni atipiche o inusuali e su ogni altra attività od operazione si ritenga opportuno comunicare al Collegio Sindacale.

L’informativa relativa ad operazioni con parti correlate è disciplinata dall’apposita procedura cui si fa rimando.

Le informazioni fornite si riferiscono all’attività svolta e alle operazioni effettuate nell’intervallo di tempo (al massimo pari a tre mesi) successivo a quello oggetto della precedente trasmissione.

L’informativa viene trasmessa al Collegio Sindacale in conformità alla procedura prevista al successivo punto 3, e viene conservata agli atti della Società.

## **2.2 Attività svolta**

Le informazioni riguardano le attività esecutive e gli sviluppi delle operazioni assunte dal Liquidatore Unico, ovvero già in precedenza deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società precedentemente in carica, nonché le attività svolte dall’Organismo di Vigilanza.

In particolare, le informazioni si riferiscono alle attività svolte dal Liquidatore Unico della Società e dai procuratori – anche per il tramite delle strutture della Società - nell’esercizio dei relativi poteri, ivi comprese le iniziative assunte e i progetti avviati. Nell’ambito dell’informativa qui prevista si ritiene debbano essere oggetto di flusso informativo, al fine di perseguire gli obiettivi indicati, anche le attività e le determinazioni eventualmente assunte a seguito dell’attività di direzione e coordinamento cui è assoggettata la Società.

## **2.3 Operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale**

Le informazioni hanno ad oggetto le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, evidenziandone in particolare le modalità esecutive (inclusi i termini e le condizioni economiche della loro realizzazione) e gli sviluppi, nonché gli eventuali condizionamenti e implicazioni che comportano per l'attività della Società.

## **2.4 Operazioni in potenziale conflitto di interessi**

Le Operazioni in potenziale conflitto di interessi sono le operazioni infragruppo nonché quelle poste in

essere con parti direttamente o indirettamente correlate alla Società.

Per tali operazioni si fa rinvio all’apposita procedura in essere adottata dalla Società.

## **2.5 Operazioni atipiche o inusuali**

Ai fini della presente procedura per operazioni atipiche e/o inusuali si intendono quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell’accadimento (prossimità alla chiusura dell’esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell’informazione in bilancio, al conflitto d’interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza.

**3. PROCEDURA PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI**

Il Liquidatore Unico riferisce al Collegio Sindacale le informazioni relative alle operazioni di cui al punto 2, almeno con cadenza trimestrale con le modalità previste dallo Statuto. In particolare, ai sensi dell’art. 24.3 dello Statuto, l’informativa al Collegio Sindacale avviene nel contesto di riunioni o, in caso di urgenza, a mezzo documentazione da inviare a ciascun Sindaco effettivo.

A tale fine, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari raccoglie con cadenza trimestrale dalle Unità Organizzative della Società le informazioni indicate al punto 2.

Sulla base delle informazioni ricevute, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone prospetti riepilogativi e/o note sinteticamente descrittive delle informazioni sulle operazioni in questione e li trasmette al Liquidatore.

Le informazioni sulle attività svolte dall’Organismo di Vigilanza vengono trasmesse dal relativo Presidente al Liquidatore Unico, con cadenza almeno semestrale, in quanto formano anch’esse oggetto di formale informativa al Collegio Sindacale ai sensi della presente procedura.

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

# **ALLEGATO 1**

**Procedura per le informazioni al Collegio Sindacale art.150, comma 1, D.Lgs. N. 58/1998**

**trimestre di riferimento \_\_\_\_\_\_\_\_**

**Direzione /U.O. ................................................**

A) Attività svolte

B) Attività di maggior rilievo:

C) Operazioni in potenziale conflitto di interessi

D) Operazioni atipiche o inusuali.

**NOTA METODOLOGICA**

**A) Attività svolte**

Al fine sia di agevolare la definizione di “attività svolte” che di selezionare quelle da portare all’attenzione del Collegio Sindacale le attività dovranno essere raggruppate in sottogruppi (a titolo esemplificativo si elencano alcuni gruppi di attività, alcuni dei quali sono peculiari solo di alcune Direzioni):

a) Attività di investimento

b) Attività di gestione

c) Attività finanziarie

d) Evoluzioni tecnologiche

e) Operazioni societarie

f) Evoluzioni organizzative

g) Eventi di corporate governance

h) Contenzioso

i) Altro

**B) Attività di maggior rilievo:**

Per le attività che rientrano in questa categoria occorre evidenziare in particolare le modalità esecutive (inclusi i termini e le condizioni economiche della loro realizzazione) e gli sviluppi, nonché gli eventuali condizionamenti e implicazioni che comportano per l'attività della Società.

Nel caso in cui non ci siano operazioni di questa tipologia, ciò deve essere indicato in tale sezione.

**C) Operazioni in potenziale conflitto di interessi.**

In relazione alle operazioni in potenziale conflitto di interessi, si fa rinvio a quanto descritto nell’apposita procedura delle operazioni con le parti correlate.

**D) Operazioni atipiche o inusuali.**

Si qualificano come tali le operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell’accadimento (prossimità alla chiusura dell’esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell’informazione in bilancio, al conflitto d’interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza.

Nel caso in cui non ci siano operazioni di questa tipologia, ciò deve essere indicato in tale sezione.

1. Ai sensi dell’art. 149, comma 2, TUF “*I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio*”. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ai sensi dell’art. 150, comma 1, TUF “*Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.*” [↑](#footnote-ref-2)
3. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 151 del TUF “*1. I sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate.*

*2. Il collegio sindacale può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri.*” [↑](#footnote-ref-3)
4. Ai sensi dell’art. 2381, comma 5, del Codice Civile “*Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.*” [↑](#footnote-ref-4)
5. Ai sensi del citato articolo dello Statuto sociale “*Il Consiglio di Amministrazione ovvero gli Amministratori ai quali siano stati conferiti specifici poteri, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate ed in particolare sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, in sede di riunioni di Consiglio di Amministrazione da tenersi con periodicità almeno trimestrale ovvero, in caso di urgenza, a mezzo di documentazione da inviare con lettera raccomandata a ciascun Sindaco effettivo.*” [↑](#footnote-ref-5)